

REP. 59/2017

SCHEMA DI ACCORDO PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEJUSSORIA- FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA PER LA CONCESSIONE DI UN ANTICIPO DELL'AIUTO PREVISTO DAL REG. CE N. 1305/2013, PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FEASR

TRA

l'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - **ARCEA**, con sede in Catanzaro, "Cittadella Regionale" -Loc. Germaneto, P.1. 02868170792, direzione@pec.arcea.it, che interviene nel presente atto in persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Dott. Maurizio Nicolai, nato a Roma il 1^o dicembre 1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell' ARCEA;

E

HDI ASSICURAZIONI S.p.A., Società con azionista unico, con sede legale in Roma alla Via Abruzzi n. 10 codice fiscale/partita iva n. 04349061004, cap. soc. € 96.000.000,00 i.v, Registro Imprese di Roma 7122/92 – R.E.A. di Roma 757172/92, Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022, hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, che interviene nel presente atto in persona del Vice Direttore Generale Dott. Davide Dondini nato a Firenze il 4 Aprile 1963, domiciliato per la carica presso la sede della HDI Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata, **Banca/Assicurazione** o Ente Garante (di seguito ciascuna una **"Parte"** e congiuntamente le **"Parti"**)

VISTI:

- ✓ Regolamento di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008 e s.m.i;

- ✓ Regolamento Delegato (UE) n.907/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismo, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e abroga il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;

- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

PREMESSO CHE:

- ✓ La normativa europea prevede che in caso di richiesta, da parte di un beneficiario che ha presentato domanda di finanziamento, di un anticipo sulla spesa autorizzata, l'Organismo Pagatore (di seguito "O.P."), prima di procedere al pagamento, richieda al soggetto stesso una garanzia valida ai sensi dei Regolamenti sopra indicati;

- ✓ In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente O.P. il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico per l'investimento (se tale possibilità è prevista nel Programma di Sviluppo Rurale). L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e l'importo garantito deve corrispondere al 100% dell'importo anticipato;

- ✓ Il presente accordo (di seguito “Accordo”) ha come obiettivo principale la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea ed al contempo semplificare il rilascio di polizze fideiussorie in favore dei beneficiari di aiuti (contraenti) sia in termini amministrativi che in termini finanziari;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ Sono ammesse unicamente garanzie rilasciate da Enti assicurativi con stabile organizzazione in Italia che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni oppure da Enti Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d’Italia. Non sono ammesse polizze di società finanziarie;
- ✓ L’ARCEA in qualità di beneficiario della garanzia, pur servendosi del Sistema Informativo SIAN, in linea con AGEA, ha facoltà di individuare le caratteristiche contrattuali e procedurali circa l’emissioni delle garanzie stesse effettuando, altresì, delle proprie valutazioni anche sulla base indicazioni provenienti da altri O.P. o dall’Organismo di Coordinamento nonché tenendo conto dell’elenco annualmente redatto dall’IVASS;
- ✓ La garanzia, per essere ritenuta valida e quindi accettata dall’ARCEA, deve essere conforme e rispettare le condizioni generali disciplinate nel modello garanzia approvata da Arcea;
- ✓ Gli schemi di garanzia adottati da Arcea, devono essere osservati dagli Istituti garanti autorizzati;

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:

- ✓ L’erogazione degli anticipi deve avvenire solo dopo aver effettuato tutti i controlli previsti dalle Circolari/Istruzioni Operative Arcea vigenti, nel rispetto delle scadenze/rinnovi previsti per i modelli di garanzie adottate dall’OP;

Nella garanzia scritta sono precisati:

- ✓ Obbligo o, nel caso di cauzione cumulativa, il tipo o tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
- ✓ Importo massimo che il garante si obbliga a pagare;
- ✓ L’impegno congiunto e solidale del garante con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla richiesta bonaria di restituzione, ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta qualora la garanzia divenga incamerabile
- ✓ La durata della garanzia;

- ✓ La cauzione deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo (art. 17 Regolamento Delegato UE N. 907/2014 della Commissione dell'11 Marzo 2014);
- ✓ La cauzione non viene richiesta quando l'importo garantito è inferiore a 500 euro (art. 18 Regolamento Delegato UE N. 907/2014 della Commissione dell'11 Marzo 2014), ma viene comunque richiesto un impegno scritto del beneficiario dell'aiuto di pagare una somma equivalente a quella dell'eventuale cauzione in caso di inadempienza dell'obbligo;
- ✓ La cauzione può essere sostituita da un'altra, quando l'Organismo Competente la valuta inadeguata o insoddisfacente o non offre una copertura di durata sufficiente (art. 19 Regolamento Delegato UE N. 907/2014 della Commissione dell'11 Marzo 2014);
- ✓ Le garanzie devono essere svincolate nei modi e nei termini previsti dagli artt. 24 e 27 del Regolamento Delegato UE N. 907/2014 della Commissione dell'11 Marzo 2014, dopo aver acquisito conferma dell'avvenuto adempimento degli obblighi da parte del beneficiario dell'aiuto;

LE PARTI CONVENGONO

- ✓ L'Ente Garante unitamente al beneficiario dell'aiuto (contraente) sottoscriverà la garanzia secondo il modello di garanzia approvato ed adottato da Arcea;
- ✓ Sulla base della richiesta presentata dal contraente e secondo il modello di garanzia di cui sopra, l'Ente Garante garantirà le migliori condizioni di mercato al momento di sottoscrizione della polizza fideiussoria;
- ✓ L'Ente Garante dovrà effettuare l'istruttoria di propria competenza necessaria all'emissione ed alla successiva sottoscrizione della polizza o di eventuale appendice della stessa entro e non oltre un periodo massimo di 15 giorni, rispettando al contempo la tempistica di risoluzione/riscontro circa le richieste avanzate da Arcea e previste nelle condizioni generali della garanzia;
- ✓ Nell'ambito delle valutazioni da condurre in sede dell'istruttoria propedeutica all'emissione/sottoscrizione della garanzia, dovrà tenersi conto anche della presenza di eventuali premi PAC annualmente percepiti dal beneficiario dell'aiuto (contraente);

- ✓ Arcea metterà a disposizione dei possibili soggetti interessati, tramite il proprio sistema informativo, il modello di garanzia da adottare secondo la normativa tempo per tempo vigente;
- ✓ Arcea, previo accordo tra Ente garante e beneficiario dell'aiuto (contraente), è disposta alla canalizzazione dei premi presso un conto corrente concordato tra le parti;
- ✓ Arcea, nel caso di accordi tra le parti, potrà iscrivere pegno sui diritti ascritti al beneficiario;
- ✓ Arcea si impegna a veicolare, anche mediante l'uso del proprio sistema informativo o mediante l'uso di idonei strumenti informatici, le richieste pervenute dai beneficiari di aiuti e premi comunitari complete con le analisi dei diritti acquisiti dai singoli contraenti, laddove posseduti;
- ✓ L'Accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte nel presente Accordo. Resta fermo che la Banca/Assicurazione aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo.
- ✓ Le Parti potranno recedere in qualunque momento dall'Accordo, previa comunicazione scritta inviata all'altra Parte ai recapiti indicati in epigrafe e senza alcun preavviso, fermo restando il rispetto degli impegni già assunti ai sensi dello stesso Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Data: 20 Novembre 2017

Per l' ARCEA

Dott. Maurizio Nicolai

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maurizio Nicolai".

Per l'HDI Assicurazioni S.p.A

Dott. Davide Dondini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Dondini".

